



Il Coordinamento dei COA e della Unioni territoriali Forensi italiane, riunitosi in Campobasso, nei giorni 18/19 marzo '16 ha affrontato i seguenti temi:

- DDL concorrenza:

I presenti ribadiscono la necessità di contrastare l'introduzione del puro capitale all'interno delle società tra Avvocati; ricordando che la Legge n. 247/12 -approvata dal Parlamento italiano- lo aveva escluso ponendo espressamente in primo piano il ruolo costituzionale dell'Avvocato e la sua funzione sociale.

La volontà del legislatore sembra andare oggi nella opposta direzione, con il concreto rischio di far perdere all'Avvocato la propria autonomia e di trasformarlo in un vero e proprio "collaboratore-dipendente" di chi investe denaro.

In quest'ottica i presenti ritengono che sia necessario ribadire che:

a) dell'organo di gestione non possa far parte (neanche in minoranza) il socio per finalità di investimento e che sia vietata qualsiasi ingerenza sulla scelta dell'avvocato o del professionista nella conduzione della pratica e sulla sua gestione e che sia altresì vietato al socio di capitale accedere a qualsiasi informazione sugli affari trattati coperta dal segreto professionale;

b) ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore del socio non professionista, nonché di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) sia vietata alla società l'assunzione di incarico, quando tale incarico possa determinare un conflitto con gli interessi di altra parte assistita o di altro cliente della società o, comunque, possa interferire con lo svolgimento dell'incarico.

- DDL riforma processo civile disamina del testo approvato dalla Commissione Giustizia; proposte emendative:

I presenti ritengono indispensabile che il testo sia modificato almeno con l'accoglimento dei seguenti punti tutti volti a salvaguardare il principio del giusto processo:

a) soppressione dell'art. 1 lettera a) per genericità della delega; ed, in ogni caso, allo stesso articolo dopo le parole "mantenendone invariato il numero" aggiungere le seguenti "e prevedendo la possibilità di aumentarne il numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell'estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza".

b) all' art. 1 comma 2 lett. a) numero 1) precisare il momento in cui il giudice può fare la proposta conciliativa deve essere successivo alla formulazione dei mezzi di prova o all'assunzione delle prove stesse, onde evitare che la proposta del giudice diventi un giudizio meramente prognostico e del tutto aleatorio;

c) all'art. 1 comma 2 lett. a) numero 3 sostituire la previsione con la seguente: "modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica a seconda della materia trattata o della rilevanza economico-sociale delle controversie tenendo conto del valore della pretesa o dell'oggetto della causa"

d) all'art. 1 comma 2 lett. a) numero 4 riformulare il testo come appresso: " collocazione del procedimento sommario di cognizione, ridenominato rito semplificato di cognizione di primo grado, nell'ambito del libro II del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine comunque non superiore a tre mesi; **prevedendo che il Giudice assegnerà alle parti che ne facciano richiesta alla prima udienza e tenuto conto nella fissazione del termine delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e per le produzioni documentali e un termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria,** escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario, **salvi i casi di connessione o in presenza di domanda riconvenzionale.**"

e) all'art. 1 lett. a) comma 2 numero 8 si auspica in primis la soppressione; in alternativa modificarne il testo come segue: " Prevedere che il giudice istruttore se ritiene che la causa sia matura per la decisione, **senza bisogno dell'assunzione dei mezzi di prova dedotti dalle parti nelle memorie di cui all'art. 183 VI comma cpc,** possa rimettere le parti davanti al collegio, nonché prevedere che il giudice istruttore, possa rimettere le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare **e per la quale non è necessaria la deduzione di istanze istruttorie** e se dalla decisione di essa può definire il giudizio".

f) all'art. 1 comma 2 lett. d) numero 6.4 premesso che non appare possibile surrogare l'accertamento giudiziale svolto in contraddittorio con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario che tenga luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione **si propone la soppressione delle seguenti parole** " e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla

presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione".

I presenti auspicano un ripensamento sull'art. 2 co. 15 del Ddl 1728 approvato in Senato il 10/3/16" (Magistratura Onoraria) sull'aumento della soglia del giudizio di equità a 2500 euro, sull'aumento della competenza per valore del GdP e sull'attribuzione agli stessi di alcune materie (quali le esecuzioni mobiliari, la volontaria giurisdizione, tutta la materia del condominio). Circa tali "estesi" ampliamenti di competenza per valore e per materia i presenti esprimono la loro contrarietà e ne chiedono per come formulato la soppressione.

Infine si auspica che il CNF voglia assumere ogni opportuna iniziativa per una rapida discussione in Commissione Giustizia del Senato del **disegno di legge n. 1012, recante istituzione e funzionamento delle Camere arbitrali dell'Avvocatura**, essendo da tempo scaduto (4 maggio 2015) il termine per la presentazione degli emendamenti al testo presentato dal Senatore Caliendo.

- DDL Governo sulla tutela del lavoro autonomo aggiornamento ed iniziative:

I presenti auspicano una condivisione della politica sui **DDL S.2281 e S.2249** (entrambi i disegni di legge, salvo il diritto dei consumatori ad ottenere le prestazioni al minor costo di mercato, concretizzano con la previsione della nullità dei patti contrari, la tutela al lavoratore autonomo di ottenere un equo compenso nei rapporti contrattuali con altri operatori economici, salvaguardo il principio già sancito dall'art. 2233 c.c. secondo il quale "la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"); **si auspica che tali proposte legislative siano prese in considerazione anche come emendamenti al ddl del Governo sulla tutela del lavoro autonomo (DDL S. nn. 2233 e 2229) in corso di esame avanti la XI Commissione del Senato.**

- Geografia Giudiziaria:

I presenti evidenziano che sul punto sia posto al primo piano l'interesse del cittadino alla Giustizia e non la necessità di tagliare a tutti i costi a scapito di un servizio essenziale ed indispensabile come deve essere quello della Giustizia (oggetto di specifica garanzia giurisdizionale); gli interventi proposti sono a grave nocumento della giurisdizione sul territorio e hanno come unica conseguenza quella di limitare l'accesso alla giurisdizione e di privare alcuni territori della presenza degli uffici giudiziari. Inoltre non vengono prese in minima considerazione gli effetti degli accorpamenti sugli uffici accorpanti (ad esempio, in un recente passato la sola soppressione del Tribunale di Lucera è stata in grado di "affossare" la funzionalità del Tribunale di Foggia che lo accorpava); circa i presunti risparmi si osserva come il Ministero non abbia ad oggi ancora quantificato quali siano stati i vantaggi non solo in termini di costi ma anche di efficienza, dei

precedenti interventi sulla geografia giudiziaria, pur essendo a tutti noto che solo dalla chiusura dei Tribunali di Chiavari e Bassano sono derivati "sprechi" per oltre venti milioni di euro! Con questi presupposti e queste incognite ulteriori interventi paiono essere destinati a creare disfunzioni, aumenti di costi e disagi!

Sul punto si condivide la seguente risoluzione da indirizzare a tutte le forze politiche:

"....."¹

Infine si decide di chiedere al CNF che sia avviata un indagine giornalistica sugli effetti della "nuova operazione" sulla geografia giudiziaria; in particolare questo argomento potrebbe essere oggetto di una serie di articoli sul quotidiano "Il Dubbio" in cui siano analizzati i problemi che ne deriveranno per i cittadini, per gli uffici giudiziari accorpanti e i maggiori costi che ne conseguiranno.

I Presidenti presenti si impegnano a sensibilizzare i Consigli da loro presieduti, affinché sia avviata sui Parlamentari eletti nei Circondari ogni azione ritenuta utile ed opportuna ed avviato ogni contatto perché gli stessi siano interessati al riguardo.

- Congresso di Rimini:

I presenti concordano preliminarmente **nella difesa e nella valorizzazione del C.N.F. e del sistema Ordinistico** e manifestano la volontà di pieno sostegno per la difesa dell'operato del Consiglio Nazionale Forense e degli Ordini territoriali:

- per tutte le iniziative che si prefiggono di ridare prestigio e rilevanza sociale e di rilanciare la figura dell'Avvocato;

- per tutte le iniziative in favore del cittadino e dell'Avvocatura, a difesa della sua funzione sociale e della democrazia nel Paese.

Sul punto Congresso forense di Rimini i presenti evidenziano e concordano che un Congresso con oltre novecento Delegati eletti sia numericamente sovrabbondante e "fuori" da qualsiasi logica che ne possa assicurare un efficiente funzionamento; si auspica, pertanto, che sia possibile di ridurre il numero dei Delegati (anche per ridurre i costi di partecipazione per gli Ordini forensi) alla metà.

Circa la modifica dello Statuto i presenti evidenziano come l'art. 39 della L. 247/12 fosse al riguardo chiaro: "*Il congresso nazionale forense*

¹ Si farà seguito con la diffusione del testo nei prossimi giorni.



delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati."

Il Congresso di Venezia, il primo dopo la riforma della 247/2012, non ha portato alcuna chiarezza sul punto. Al Congresso di Venezia del 2014 non si è infatti ragionato né in termini di approvare un nuovo statuto, né di nuovi modelli organizzativi del Congresso; col risultato di giungere a Rimini deficitari sia sullo statuto, sia sul tema dell'organismo chiamato a dare attuazione ai deliberati congressuali.

I presenti concordano che la nascita dell'OUA è stata il frutto di una precisa e attenta elaborazione dell'Avvocatura, che muoveva da determinate condizioni di consenso all'interno del mondo forense. Oggi quelle condizioni non sono più le stesse, tutto è cambiato ed occorre pertanto ripensare sia alle regole del Congresso che al suo organismo di rappresentanza; per questa ragione i presenti ritengono e concordano che è giunto il momento di riconoscere alla massima istituzione forense (CNF) ed agli Ordini forensi anche tale rappresentanza, seppure in un modello "aperto" al continuo confronto con tutte le altre componenti dell'Avvocatura.

Da ultimo circa il Coordinamento se ne propone la sua formalizzazione; la bozza di un atto costitutivo sarà predisposta per un incontro a cui saranno invitati tutti gli Ordini.

Si ribadisce che il Coordinamento vuole essere un momento di costruttivo e di aperto confronto tra i gli Ordini circondariali che ritengono di aderirvi, sulle problematiche istituzionali e per assumere ogni iniziativa -anche politica- nei territori circondariali a sostegno della conservazione e tutela dell'indipendenza dell'Avvocatura, della tutela delle funzioni degli Avvocati nel processo, della salvaguardia dell'autonomia e della libertà della professione forense e dei Consigli dell'Ordine, nonché della difesa dei diritti Costituzionali dei cittadini anche tutelando il loro libero accesso alla giurisdizione, del rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali e di rappresentanza riconosciute dalla legge in capo al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense, a ciascun Consiglio dell'Ordine circondariale ed Unioni Regionali o Interregionali e salva l'autonomia privatistica delle Associazioni forensi.

I presenti delegano il Coordinatore a rappresentare quanto oggi emerso nella discussione, in punto Congresso forense di Rimini, alla prossima riunione dell'Agorà del 7 aprile 2016.

La riunione viene chiusa alle ore 12,15.

Il Coordinatore

Avv. Antonio F. Rosa

